

puntigliosamente la differenza che passa tra *amor* e *cupido*²⁰. Né va dimenticato che a lui viene fatta risalire la limitazione del *ius osculi* alla funzione di accertare se le donne di casa avessero bevuto vino²¹. Tutto questo sta bene. Ma è sufficiente per fare di M. Porcio Catone un predecessore del ben noto Monsieur Prudhomme, sgorgato dalla penna di H. Monnier?²².

A mio parere, decisamente no. A parte il fatto che la decisione di « *senatu movere* » Manlio per un onesto *osculum* dato alla moglie avrebbe probabilmente cozzato contro l'*intercessio*, o comunque contro le obiezioni, dell'altro censore, L. Valerio Flacco²³; a parte il fatto che allo scalpore inevitabilmente sollevato da una decisione siffatta, Catone avrebbe tenuto bravamente testa, sia pure per esclamare, alla maniera del citato Monsieur Prudhomme, « questa è la mia opinione ed io la condivido »; è ormai evidente che, se scalpore in Roma vi fu, esso dovette essere destato da un contegno obbiettivamente del tutto sconveniente di Manlio. L'intervento censorio di Catone fu perciò salutato da tutti, direi giustamente, come altamente giusto.

2. ANTONIO E CLEOPATRA.

1. È cosa certa che Marco Antonio non divorziò da Ottavia, sorella dell'alleato e rivale Ottaviano, prima della metà del 32 a. C. Cosa altrettanto certa è che il legame amoroso tra Antonio e Cleopatra prese ferma consistenza intorno al 41. Assai discusso è invece se il rapporto fra il triumviro e la regina di Egitto abbia assunto, prima del divorzio da Ottavia, carattere di vero e proprio matrimonio¹.

²⁰ Cfr. SBLENDORIO (nt. 17) 227 ss.

²¹ Plin. *n.h.* 14.13.90: *Cato ideo propinquos feminis osculum dare, ut scirent, an temetum olerent*. Cfr. Gell. *N. A.* 10.23.1. A Catone non poteva sfuggire la difficoltà di accertare il fiato di vino mediante un bacio: appunto perciò attribuirei al suo moralismo l'evidente sforzo di limitare a questa funzione, almeno per i *propinqui*, il *ius osculi*. Sul divieto di bere vino, da ultimo: L. MINIERI, « *Vini usus feminis ignotus* », in *Labeo* 28 (1982) 150 ss.

²² H. MONNIER, *Mémoires de Joseph Prudhomme* (1857).

²³ *Retro* nt. 1.

* In *Acti Acc. Pontaniana* 29 (1980) 101 ss.

¹ Sul tema: H. BENGTSOON, *Marcus Antonius, Triumvir und Herrscher des Orients* (1977) 194; K. KRAFT, *Zu Sueton, Divus Augustus* 69, 2: *M. Anton und Kleopatra*,

Tutto sta ad intendersi. Herrmann Bengtson, nella sua bella biografia di Marco Antonio (1977), si dichiara decisamente per le doppie nozze di Antonio, sostenendo che quest'ultimo avrebbe sposato Cleopatra sin dal 37, prima dell'inizio della guerra partica. Ed all'obiezione che con ciò Antonio si sarebbe reso bigamo, cosa inammissibile per il diritto di Roma, risponde che a Roma il matrimonio con la regina d'Egitto era considerato inesistente.

Penso che il Bengtson abbia perfettamente ragione e posso compiacermi di essere giunto anch'io vicino a questo risultato in una notizia bibliografica del 1975. Ma la mia tesi non è piaciuta ad E. Volterra (1978) essenzialmente in base a tre ragioni: primo, che tra un romano e un'egiziana non vi era *connubium*; secondo, che a Roma vigeva il principio monogamico; terzo, che il matrimonio romano (si intenda, quello non connesso con la *conventio in manum*) andava inesorabilmente in fumo se in uno dei due coniugi veniva meno l'*affectio maritalis*. In altri termini, almeno secondo il Volterra, se nel 32 Antonio e Ottavia erano ancora congiunti, segno è che Antonio aveva tuttora *affectio maritalis* per la sorella di Ottaviano e che pertanto egli non era sposato con Cleopatra, tanto più che il *connubium* tra i due non esisteva.

In che cosa si distingue dal Bengtson e da me il Volterra? A primo aspetto in nulla, dal momento che anche per lui il matrimonio tra Antonio e Cleopatra era, *iure Romanorum*, inesistente. A guardar meglio, però, la divergenza vi è, ed è rilevante, in quanto il Volterra nega che quel matrimonio potesse essere considerato esistente in Egitto e nel mondo orientale, insomma fuori di Roma. Ed è ragionamento che capisco poco. Mentre ancor meno capisco, anche se qui non è il caso di fermarsi troppo sul punto, la singolare tesi per cui, cessando l'*affectio maritalis* di un coniuge per l'altro, il divorzio si verificava *illico et immediate*, senza che fosse necessaria la presa di conoscenza della decisione del « partner » da parte dell'altro coniuge.

2. Ad ogni modo, non mi pare che i ragionamenti del Volterra infirmo un passo famoso di Svetonio, *Aug.* 69.2, da cui risulta che, pur quando non si era divorziato da Ottavia, Antonio si considerava coniuge, beninteso in Egitto, di Cleopatra. L'unico modo per

in *Hermes* 95 (1967) 469 ss. (*Gesammelte Aufsätze* [1973] 47 ss.), con bibliografia; A. GUARINO, in *Labeo* 21 (1975) 393 ss., 25 (1979) 11 s.; E. VOLTERRA, *Ancora sul matrimonio di Antonio con Cleopatra*, in *Fs. Flume* 1 (1978) 205 ss.; A. D'ORS, *Cleopatra « uxor » de Marco Antonio?*, in *AHDE*. 49 (1979) 639 ss.

sbarazzarsi di questo testo sarebbe di interpretarlo così come aveva proposto nel 1967 K. Kraft. Ma noto con piacere che l'autorità del Bengtson mi aiuta anche nell'opinione, espressa nella citata noticina del 1975, della inaccettabilità della lettura suggerita dal Kraft.

Come si sa, Augusto non disdegnava gli adulteri. I suoi cortigiani lo scusavano prontamente, dicendo che non li faceva per libidine, ma per calcolo, *quo facilius consilia adversariorum per cuiusque mulieres exquireret*. Univa l'utile al dilettevole, dunque. Ma Marco Antonio, prima della completa rottura con lui, non aveva peli sulla lingua e apertamente gli rinfacciava anche le sue infedeltà, per giustificare il proprio comportamento nei riguardi di Ottavia.

Ecco infatti quanto egli, a nove anni dall'inizio della relazione con Cleopatra (dunque, proprio nel 33-32), scriveva, secondo Svetonio, *familiariter adhuc necdum plane inimicus aut hostis*, a Ottaviano: *Quid te mutavit? Quod reginam in eo? Uxor mea est. Nunc coepi an ab hinc annos novem? Tu deinde solam Drusillam inis? Ita valeas, uti tu, hanc epistulam cum leges, non inieris Tertullam aut Terentillam aut Rufillam, aut Salviam Titiseniam aut omnes. An refert, ubi et in qua arrigas?*

Sorvoliamo sul linguaggio sboccato da soldataccio e chiediamoci come va interpretata l'affermazione di Antonio secondo cui Cleopatra, la regina d'Egitto, « *uxor mea est* ».

Che Cleopatra fosse moglie di Antonio *iure Romanorum* (cioè per *iustum matrimonium*) è certo da escludere perché, a prescindere dalla mancanza del *connubium*, non è pensabile che Antonio avesse già divorziato da Ottavia e tuttavia ancora scrivesse *familiariter* ad Ottaviano. Giustamente il Kraft deplora chi ha sostenuto questa tesi audace. Tuttavia, prosegue il Kraft, nemmeno « *uxor* » può essere intesa nel senso di concubina perché il termine *uxor* sta a significare la moglie regolare e basta: Antonio avrebbe dovuto dire, in tal caso, che Cleopatra « *pro uxore mihi est* ». Pertanto il Kraft ipotizza che in Suet. *Aug.* 69.2 la proposizione « *uxor mea est* » fosse anch'essa interrogativa. « Che cosa ti ha fatto cambiare nei miei confronti? Che faccio l'amore con la regina? Forse che l'ho sposata e fatta mia moglie? E ho cominciato adesso o ben nove anni fa? E tu infine fai l'amore solo con Livia? Possa star bene come è vero che, quando leggerai questa mia, non ti sarai fatta fuori Tertulla, Terentilla, Rufilla o Salvia Titisenia, o magari tutte quante queste signore. Ha importanza dove e con quale femmina fai il maschio? ».

La congettura del Kraft è certo molto acuta, e non starò a repli-

care che lo stilista Cicerone avrebbe interrogativamente scritto, al posto di Antonio e per implicare che Cleopatra non aveva comunque spodestato la moglie ufficiale Ottavia, un « *num uxorem eam duxi?* », o un « *an uxor mihi est?* ». Tuttavia è proprio necessario attribuire ad una proposizione così chiaramente asseverativa un valore interrogativo?

Io penso di no, perché « *uxor* », contrariamente a quanto ritiene il Kraft (e con lui, se non erro, anche il Volterra) non significa sempre e necessariamente « moglie da *iustum matrimonium* ». I testi giurisprudenziali e quelli della prassi giuridica portano notoriamente esempi di *uxor* come concubina, di *uxor* come straniera (priva di *connubium*) sposata *secundum leges moresque peregrinorum* (cfr. Gai 1.92), persino di *uxor* come *contubernalis*.

3. Ciò posto, Antonio, quando asserisce che Cleopatra è sua *uxor*, altro non vuol dire se non che Cleopatra è la donna con cui convive e con cui, per usare i suoi modi di esprimersi grossolani, si scarica, e da ben nove anni.

Non dimentichiamo che Antonio era un romano e che romano era il suo corrispondente, sì che ad ambedue non poteva non riuscire impensabile un matrimonio *iure Romanorum*, un *iustum matrimonium*, con la regina di Egitto. E ciò anche a prescindere dalla improbabile questione se commettesse bigamia chi fosse già sposato a Roma ed avesse tuttavia tolto a moglie, *iure peregrinorum*, una straniera.

Né il problema può essere dichiarato « ocioso », e perciò superato, aderendo all'ipotesi avanzata da A. D'Ors, secondo cui la lettera di Antonio a Ottaviano sarebbe un falso di Svetonio inteso a mettere in cattiva luce sia Antonio che, particolarmente, Ottaviano. Il quesito circa il senso assegnato ad « *uxor mea est* » si trasferirebbe pari pari, aderendo a questa ipotesi, da Antonio a Svetonio.

Resta solo da sapere se Cleopatra fosse *uxor* di Antonio nel senso di concubina, di convivente, o lo fosse nel senso di donna sposata a termini del diritto egizio. Questo però da Svetonio non si ricava. Da lui si apprende solo quello che pensava Antonio, scrivendo ad Ottaviano, della regina d'Egitto. E a tale proposito direi che, senza affatto escludere le doppie nozze di Antonio, questi, nella sua lettera, sottolinea di Cleopatra piuttosto il ruolo di *concubina* agli occhi dei Romani che non il rango di moglie *iure Aegyptio*.

Mi fa propendere verso la *concubina* il riferimento della situazione di *uxor* non al 37 (data delle presunte nozze egiziane), ma al 41, cioè al momento iniziale in cui Cleopatra cadde di punto in bianco tra le

braccia di Antonio (o viceversa). E conforta questa impressione il « Leitmotiv » scostumato e riprovevole di tutta la letteratura, che è questo: l'uso dell'uomo sposato di « *inire* » tutte le donne compiacenti che gli vengono a tiro, abbandonandosi con le medesime ad ogni sorta di virilità.

3. GLI « SPECIALISTI » E IL DIRITTO ROMANO.

1. Gli « specialisti » (otoiatri, dentisti, oculisti e via dicendo) erano considerati anch'essi *medici* dai Romani?

La questione ebbe una certa rilevanza sul piano giuridico, sia per i notevoli privilegi accordati alla categoria dei medici dagli imperatori¹, sia perché ai medici si riconosceva il diritto di ricorrere al *praeses provinciae*, e più in generale alla *cognitio extra ordinem*, per le controversie relative ai loro compensi². L'unico testo cui si possa far capo ha riguardo appunto alla questione dei compensi ed è il notissimo:

D. 50.13.1.3 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): *Medicos fortassis quis accipiet etiam eos, qui alicuius partis corporis vel certi doloris sanitatem pollicentur: ut puta si auricularius, si fistulae vel dentium. non tamen si incantavit, si imprecatus est, si, ut vulgari verbo impostorum utar, si exorcizavit: non sunt ista medicinae genera, tametsi sint, qui hos sibi profuisse cum praedicatione adfirmant.*

Che il passo sia guasto, o sia tutto quanto espressione di un elaborato postclassico (quale si sostiene da alcuni essere l'opera *de omnibus tribunalibus* di Ulpiano)³, lo si intuisce a prima vista⁴. Ma precipitosa

* In *Labeo* 16 (1970) 327 ss.

¹ Per tutti: BELOW, *Der Arzt im römischen Recht* (1953) 22 ss., 91 ss.

² D. 50.13.1 pr. e 1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): *Praeses provinciae de mercedibus ius dicere solet, sed praeceptoribus tantum studiorum liberalium. liberalia autem studia accipimus, quae Graeci ἐλευθέρια appellant: rhetores continebuntur, grammatici, geometrae. Medicorum quoque eadem causa est quae professorum...: et ideo his quoque extra ordinem ius dici debet.* Il ricorso alla *cognitio extra ordinem* era, naturalmente, facoltativo. Il BELOW (nt. 1) 92, lo contesta riferendosi al *ius dici debet* del paragrafo 1, ma non avverte che qui il *debet* riguarda il dovere del *praeses* di giudicare anche sulle istanze dei *medici*, oltre che su quelle dei *professores*: non è detto che *praeceptores* e *medici* dovessero necessariamente attivare la *cognitio extra ordinem*.

³ Per tutti: SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (1946, tr. it. 1968) 462 s. Ma v. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁴ (1969) 526.

⁴ Cfr. *Index itp. ahl.*